

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



**PROTOCOLLO
DELLE RELAZIONI SINDACALI**

sottoscritto il 18 aprile 2019 a Roma

In data 18 aprile 2019 le delegazioni sottoscrivono il seguente protocollo delle relazioni sindacali:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione
trattante

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione
e Sistemi informativi

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione

Il Direttore centrale Servizi agli
utenti

Il Direttore Regionale per la Calabria

Il Direttore Regionale per il Friuli
Venezia Giulia

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/ CGIL

firmato

CISL/FP

firmato

UIL/PA

firmato

CONFINTESA

firmato

FED. CONFSAL UNSA

firmato

FLP

firmato

Premessa

Al fine di governare efficacemente e con criteri di trasparenza i complessi fenomeni sociali, l'istanza rivolta dal cittadino e dall'utente e rispondere ai bisogni espressi dalla società civile, le relazioni sindacali sono chiamate a svolgere un'azione sempre più incisiva e responsabile nei processi di sviluppo dell'Istituto.

Pertanto, il sistema delle relazioni sindacali, che è ampiamente e compiutamente disciplinato nei contratti collettivi nazionali di lavoro, può essere consolidato valorizzando il dialogo e il confronto nel rispetto dei distinti ruoli e delle autonome responsabilità delle parti, garantendo al contempo il principio condiviso della pari dignità degli attori.

Per quanto sopra si ritiene opportuno dare un nuovo impulso alla partecipazione sindacale che, attraverso la valorizzazione degli istituti contrattuali partecipativi e l'introduzione di aspetti innovativi nel modello delineato nella contrattazione integrativa di ente, consideri la centralità della risorsa umana e professionale e l'importanza del confronto e della condivisione per la realizzazione delle scelte di sviluppo strategico e della missione istituzionale.

Il presente protocollo si prefigge pertanto di contribuire al miglioramento del clima aziendale in INPS nonché alla maggiore efficienza delle relazioni sindacali e della contrattazione aziendale, al fine di realizzare le condizioni volte al raggiungimento di obiettivi aziendali condivisi.

Articolo 1
Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si basa sul principio della reciproca responsabilità, della correttezza e della trasparenza nei comportamenti e si svolge nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Articolo 2
Sistema di partecipazione sindacale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- a) partecipazione;
- b) contrattazione integrativa

2. La partecipazione, diretta ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi, si articola a sua volta in:

- Informazione
- Confronto
- Organismi paritetici di partecipazione

Articolo 3
Informazione

1. L'informazione è lo strumento cardine per la realizzazione degli obiettivi sanciti al precedente art. 2, comma 2. Si attua attraverso la trasmissione di

dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, commi 3 e 4, del CCNL 2016-2018, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. Deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. A tale scopo, l'Amministrazione trasmette alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, commi 3 e 4 del CCNL 2016-2018, tutta la documentazione necessaria, di norma, almeno tre giorni prima dell'incontro.

2. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione (art. 4 CCNL 2016-2018).
3. L'Amministrazione si impegna a fornire semestralmente, ai soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di sede RSU, il report sull'utilizzo delle ore di lavoro straordinario effettuate nella struttura di riferimento.
4. In linea con quanto delineato al comma 1, sono altresì oggetto di informativa, sia a livello centrale che di struttura decentrata, tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

Articolo 4

Confronto

1. Il confronto è il modello relazionale che consente un dialogo approfondito sulle materie rispettivamente previste all'art. 5, commi 3 e 4 del CCNL 2018, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, commi 3 e 4 del CCNL 2016-2018 - per le rispettive materie - di esprimere valutazioni

esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Si avvia mediante l'invio, ai soggetti sindacali, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. Le parti si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto dalle OO.SS. ovvero se proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

2. Per quanto attiene il confronto a livello decentrato previsto dall'art. 5, comma 4, del CCNL 2018, in considerazione della complessa articolazione territoriale dell'Ente, le parti possono incontrarsi a livello regionale, ovvero di direzione di coordinamento metropolitano, al fine di definire, in sede di confronto, le linee quadro in materia di orario di lavoro da applicare alle strutture di riferimento, sulle basi delle linee definite a livello centrale.
3. Il confronto a livello regionale, ovvero di direzione di coordinamento metropolitano, avviene tra la delegazione trattante di parte pubblica appositamente individuata e i rappresentanti accreditati a livello regionale/di coordinamento metropolitano dalle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 3 del CCNL 2016-2018.
4. Gli esiti del confronto a livello regionale e territoriale devono essere inviati alla competente struttura centrale ai fini della verifica della rispondenza alle linee definite a livello centrale.

Articolo 5

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL 2016-2018 è finalizzato al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL 2016-2018 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Infatti, è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa su:

- progetti di organizzazione e innovazione;
- miglioramento dei servizi;
- andamenti produttivi e qualitativi;
- promozione della legalità della qualità del lavoro e del benessere organizzativo;
- politiche formative;
- lavoro agile e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out*.

2. Per quanto concerne l'attività di formazione, ai sensi dell'art. 53 del CCNL 2016-2018, in sede di organismo paritetico per l'innovazione, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale alle attività formative. Inoltre, nell'ambito di tale organismo, in occasione della predisposizione dei piani di formazione, possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale, possono essere formulate proposte all'amministrazione per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sull'attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziare.

3. L'organismo paritetico per l'innovazione:

- a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art 7, comma 3, del CCNL 2016-2018 nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
- b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta ciascuna delle parti manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
- c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
- d) adotta, entro 30 giorni, dalla sottoscrizione del presente protocollo un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.79 del CCNL 2016 - 2018;
- f) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni positive predisposte dal Comitato unico di garanzia, in collaborazione con quest'ultimo. Su tematiche di interesse comune, i membri del Comitato Unico di Garanzia sono invitati a prendere parte ai lavori dell'organismo di cui al presente articolo.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL 2016-2018 o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).

5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali – ivi compreso il piano del fabbisogno del personale, per il quale è fornita un'informazione precedente all'adozione –, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di

somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 del CCNL.

6. Al fine di ampliare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL 2016-2018, nell'ambito del regolamento di cui al comma 3, lettera d) del presente articolo, l'organismo paritetico per l'innovazione potrà valutare l'ipotesi di prevedere la costituzione di organismi paritetici a livello regionale, al fine di formulare proposte all'Amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa su specifiche materie dallo stesso individuate con le medesime funzioni di quello nazionale.
7. Per consentire una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, in particolare quando queste afferiscono ad aspetti organizzativi, di innovazione e in materia di miglioramento dei servizi, l'Amministrazione trasmette alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL 2016-2018 tutta la documentazione necessaria almeno cinque giorni prima dell'incontro. Nei restanti casi il termine è fissato in tre giorni.
8. Al fine di garantire l'acquisizione di competenze specifiche sulle materie oggetto delle attività degli organismi paritetici da parte dei componenti sia di parte pubblica che di parte sindacale l'Amministrazione dovrà prevedere percorsi formativi finalizzati, valutando anche convenzioni con le Università, e/o invitare a partecipare, a titolo gratuito, docenti o esperti nelle singole materie da trattare.

Articolo 6

Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, a livello nazionale ed a livello di sede di RSU, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, nella composizione prevista all'art. 7, commi 3, 4 e 5 del CCNL 2016-2018, sulle materie individuate all'art. 7, commi 6 e 7 del medesimo CCNL. In particolare, come previsto nel Protocollo d'intesa per la definizione delle Sedi di rinnovo delle RSU del 19/12/2017, presso le Agenzie complesse la delegazione di parte datoriale è presieduta dal rispettivo Direttore provinciale ovvero dal Direttore di Filiale metropolitana che assicura la presenza e l'agibilità sindacale presso l'Agenzia.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, che prevede che la contrattazione integrativa nazionale possa prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili, le parti ritengono che, su alcune materie previste all'art. 7, comma 7, del CCNL 2016-2018, in ragione della complessa articolazione territoriale dell'Ente, sia opportuno definire le linee quadro, in sede di contrattazione integrativa a livello regionale ovvero di direzione di coordinamento metropolitano, da applicare alle strutture di riferimento. Tale disposizione trova applicazione ai criteri di adeguamento, di quanto definito a livello nazionale, sulle seguenti materie:
 - i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 19, comma 4, in merito ai turni effettuabili;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi.

3. La contrattazione integrativa a livello regionale ovvero di direzione di coordinamento metropolitano, avviene tra la delegazione trattante di parte

pubblica appositamente individuata e i rappresentanti accreditati a livello regionale/di coordinamento metropolitano dalle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 3 del CCNL 2016-2018.

4. Resta comunque fermo il ruolo della contrattazione integrativa di sede RSU, quale momento di adeguamento delle linee quadro alle singole specificità ed esigenze territoriali.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Pertanto, nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, l'Amministrazione ricorre ad atti unilaterali, sulle materie previste all'art. 8, comma 5, del CCNL 2016-2018, solo nel caso in cui il protrarsi delle trattative possa procurare un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa.
3. In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente CCNI, le parti firmatarie del presente CCNI s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma successivo.
4. Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata, anche da una delle OO.SS. firmatarie del presente CCNI, in forma scritta e contenere una sintetica descrizione degli aspetti controversi.

5. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma.
6. Dell'esito dell'interpretazione viene redatto verbale da cui risultino le posizioni delle parti, l'eventuale accordo raggiunto o i motivi che non hanno portato alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 8

Programmazione degli incontri

1. Per garantire il regolare svolgimento delle relazioni sindacali, le parti concordano, all'inizio di ogni mese, un calendario mensile di massima degli incontri. Tali incontri sono convocati dall'Amministrazione e non sono, di norma, suscettibili di rinvio, impegnandosi le parti ad assicurare per quanto possibile la loro partecipazione.
2. Le parti si danno reciprocamente atto circa l'opportunità che le convocazioni siano effettuate di norma con il preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
3. Entro il primo trimestre di ogni anno viene avviata la discussione sulla contrattazione integrativa di Ente, con presentazione di specifica piattaforma da parte dell'Amministrazione.

Articolo 10

Diritto di assemblea

1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,

possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI e dalla RSU unitariamente intesa.

4. Se l'assemblea è convocata presso la sede di lavoro l'Amministrazione mette a disposizione idonei locali concordati con i promotori dell'assemblea.
5. Nel caso in cui l'assemblea venga convocata dai promotori in locali o spazi posti al di fuori della sede di servizio del dipendente il tempo di percorrenza dalla sede di lavoro a quella dell'assemblea ed eventuale ritorno sarà conteggiato interamente come assemblea.
6. Nel caso in cui l'assemblea sindacale coinvolga più sedi, è altresì possibile, su richiesta sindacale, lo svolgimento dell'assemblea mediante videoconferenza.
7. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

Articolo 11

Norma programmatica

1. Nell'ambito delle politiche dirette a conciliare la vita lavorativa e la vita familiare, le parti, anche in ragione della positiva esperienza registrata con l'Accordo sul telelavoro, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano ad effettuare un monitoraggio del suo andamento sul territorio per un eventuale aggiornamento dell'accordo che ne possa aggiornare i contenuti.